



CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

UFFICIO CENTRALE PER IL REFERENDUM

L'Ufficio centrale per il referendum, costituito presso la Corte suprema di cassazione, così composto:

Presidente

CHIEFFI dott. Severo

Vice Presidente

LUCCIOLI dott.ssa Maria Gabriella

Componenti

GARRIBBA dott. Tito

PETTI dott. Giovanni Battista

DE RENZIS dott. Alessandro

CASUCCI dott. Giuliano

BURSESE dott. Gaetano Antonio

DI PALMA dott. Salvatore

ZAMPETTI dott. Umberto

BUCCIANTE dott. Ettore

LANZA dott. Luigi

DI AMATO dott. Sergio

BERNABAI dott. Renato

NUZZO dott.ssa Laurenza

GRILLO dott. Renato

AMOROSO dott. Giovanni

DE BERARDINIS dott.ssa Silvana

CONTI dott. Giovanni

AMORESANO dott. Silvio

BIELLI dott. Stefano

CAIAZZO dott. Luigi Pietro

Relatore

D'ISA dott. Claudio
CAPPABIANCA dott. Aurelio
CHIARINI dott.ssa Maria Margherita
FIANDANESE dott. Franco
BIANCHI BONOMO dott.ssa Luisa

convocato all'adunanza dell'11 dicembre 2014, alle ore 9.00, nella sede della Corte suprema di cassazione, Palazzo di giustizia in Roma,
ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

Ritenuto che è stata promossa la seguente iniziativa di referendum popolare ai sensi dell'art. 75 della Costituzione, di cui al verbale della Cancelleria della Corte di cassazione in data 24 febbraio 2014, annunciato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 46 del 25 febbraio 2014, sul seguente quesito:

«Volete Voi che siano abrogati:

- il Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 recante “Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza”, nel testo risultante per effetto di successive modificazioni ed integrazioni limitatamente alle seguenti parti:

articolo 1, comma 4, limitatamente alle parole: “dal prefetto e”;

articolo 2;

- la Legge 1 aprile 1981, n. 121 recante “Nuovo ordinamento dell’Amministrazione della pubblica sicurezza”, limitatamente all’articolo 13;

- il Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 300 recante “Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59”, nel testo risultante per effetto di successive modificazioni ed integrazioni, limitatamente all’articolo 11;

- la Legge 5 giugno 2003, n. 131 recante “Disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla L. Cost. 18 ottobre 2001, n. 3”, limitatamente all’articolo 10;

- il Decreto del Presidente della Repubblica 3 aprile 2006, n. 180 recante “Regolamento recante disposizioni in materia di Prefetture-Uffici territoriali del Governo, in attuazione dell’articolo 11 del D. Lgs. 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni”;

- il Decreto-Legge 6 luglio 2012, n. 95 recante “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario”, convertito con modificazioni dall’articolo 1, comma 1, della



Legge 7 agosto 2012 n. 135, recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini”, limitatamente all’articolo 10?»;

che in data 25 giugno 2014 si sono presentati nella Cancelleria della Corte di cassazione in Roma, Palazzo di giustizia, i promotori delle firme del suddetto referendum popolare i quali - come è dato atto nel verbale della Cancelleria in pari data - hanno depositato - ai sensi e per gli effetti dell’art. 28 della legge 25 maggio 1970, n. 352 - n. 100 scatole contenenti i fogli che affermano contenere complessivamente n. 517.056 (cinquecentodiciassettemilacinquantasei) firme di cittadini elettori per la Camera dei Deputati, regolarmente autenticate e corredate dalla certificazione di iscrizione nelle liste elettorali, in appoggio alla richiesta suddetta;

che questo Ufficio centrale per il referendum, convocato nell'assemblea del 2 ottobre 2014, alle ore 9.00, ha dato avvio alla procedura di verifica e conteggio delle sottoscrizioni della richiesta referendaria suddetta demandandone le operazioni alla Segreteria costituita con decreto del Primo Presidente in data 2 ottobre 2014;

che con relazione del 6 dicembre 2014 la Segreteria ha comunicato a questo Ufficio Centrale per il referendum l'esito finale delle operazioni di verifica e conteggio delle sottoscrizioni della richiesta referendaria così sintetizzato:

Fogli	Sottoscrizioni -	Non	contabilizzate =	Contabilizzate -	Coincidenti -	Irregolari =	Regolari
31.978	385.755	2.490	383.265	3.458	56.381	323.426	

che, come risulta dal riepilogo trasmesso dal Centro Elettronico di Documentazione di questa Corte, il totale delle sottoscrizioni riportate in tutti i fogli contenuti nelle n. 100 scatole e oggetto di digitazione per la memorizzazione è pari a 385.755, da cui deve essere sottratto il numero delle sottoscrizioni non contabilizzate, per incongruenza dei dati in sede di digitazione, pari a 2.490; e che pertanto il totale delle sottoscrizioni contabilizzate è pari a 383.265;

che il totale delle sottoscrizioni regolari è pari a 323.426 ed è ottenuto sottraendo alle sottoscrizioni contabilizzate sia quelle coincidenti sia quelle irregolari, come risulta dalla tabella di seguito riportata:

Sottoscrizioni contabilizzate	383.265-
Sottoscrizioni coincidenti	3.458-



Sottoscrizioni irregolari	56.381=
Sottoscrizioni regolari	323.426

che le irregolarità rilevate (talora ricorrenti congiuntamente in relazione ad una stessa sottoscrizione) sono del tipo seguente:

Tipo anomalia	Ricorrenza	Incidenza
A1 -Mancata o parziale vidimazione	1214	1,7541%
A2 -Vidimazione dei fogli non autorizzata	55	0,0795%
A3 -Vidimazione oltre 3 mesi dal deposito	2692	3,8897%
A4 -Mancata o parziale autenticazione collettiva	1555	2,2469%
A5 -Numero di firme superiore a quello indicato nell'autenticazione	1216	1,7570%
A6 -Autenticazione delle firme non autorizzata	134	0,1936%
B1 -Mancanza firma	18401	26,5880%
B2 -Divergenza tra nominativo indicato e sottoscrizione	25	0,0361%
B3 -Mancanza del certificato elettorale	38167	55,1482%
B4 -Certificato elettorale irregolare	6	0,0087%
B5 -Mancanza o illeggibilità di uno o più dati richiesti	2765	3,9952%
B6 -Divergenza tra dati anagrafici e certificato elettorale	32	0,0462%
B7 - Mancata o parziale autenticazione	2946	4,2567%
Totali	69.208	100,00%

che con ordinanza non definitiva in data 30 ottobre 2014, notificata il 4 novembre 2014, questo Ufficio centrale per il referendum ha comunicato ai promotori della richiesta di referendum popolare la tipologia di irregolarità nelle operazioni di verifica e conteggio delle sottoscrizioni della richiesta di referendum;

che nella medesima ordinanza questo Ufficio centrale per il referendum ha impartito alla Segreteria le opportune disposizioni per tali operazioni indicando come criterio direttivo generale per i casi dubbi quello del *favor* per la ritualità delle richieste referendarie suddette;



che i promotori con memoria depositata in data 18 novembre 2014 hanno svolto osservazioni scritte, condividendo la denominazione e la riformulazione del quesito quale indicato nella predetta ordinanza non interlocutoria;

che nella suddetta memoria i promotori hanno chiesto che siano considerate regolari le sottoscrizioni per le quali la Segreteria costituita con decreto dal Primo Presidente ha rilevato le seguenti irregolarità:

A4 - Mancata o parziale autenticazione collettiva: sono state considerate irregolari n. 1555 sottoscrizioni;

A5 - Numero di firme autenticate (asseritamente) maggiore delle presenti: in realtà sono state considerate irregolari n. 1.216 firme contenute in fogli nei quali il numero di firme presenti è superiore a quello indicato nell'autenticazione;

B4 - Certificato elettorale irregolare: sono state considerate irregolari n. 6 firme a causa di imprecisioni del certificato elettorale;

B5 - Mancanza o illeggibilità di uno o più dati richiesti: sono state considerate irregolari, in base a tale motivazione, n. 2.765 firme;

B6 - Divergenza tra dati anagrafici e certificato elettorale: sono state considerate irregolari, in base a tale motivazione, n. 32 firme.

Considerato che i promotori hanno concordato sulla riformulazione del quesito referendario;

che tutte le suddette irregolarità rilevate dalla Segreteria non sono sanabili, come già rilevato nella precedente ordinanza del 30 ottobre 2014;

che parimenti non sono sanabili quelle relative a sottoscrizioni di cui i promotori hanno chiesto il conteggio con la memoria sopra indicata;

che comunque tutte tali sottoscrizioni irregolari, in numero totale non superiore a 56.381, non incidono sul mancato raggiungimento della soglia del numero minimo di sottoscrittori del quesito referendario;

che in ogni caso può osservarsi che con l'ordinanza in data 30 ottobre 2014, sono state impartite ai funzionari addetti alla verifica, le opportune disposizioni avendo come criterio direttivo generale quello del *favor* per la ritualità delle richieste referendarie;

che in particolare, quanto alle irregolarità A4 per mancata o parziale autenticazione collettiva, i casi ai quali fanno riferimento i promotori (abbreviazione della carica o dell'incarico dell'autenticatore) non risultano essere stati oggetto di segnalazione da parte dei funzionari addetti alla verifica;



che l'irregolarità A5 si riferisce all'ipotesi di fogli recanti un numero di firme superiori a quelle indicate nell'autenticazione, sicché è stato impossibile procedere alla verifica della regolarità formale delle firme non potendo individuarsi specificamente le firme validamente autenticate;

che, quanto alle irregolarità B4 per certificato elettorale irregolare, va osservato che è necessario, ai fini della regolarità della firma, che il sottoscrittore sia cittadino elettore e che tale qualità risulti puntualmente nel certificato elettorale a nulla rilevando che l'irregolarità o l'insufficienza della certificazione non sia addebitabile ai promotori;

che, quanto alle irregolarità B5 per mancanza o illeggibilità di uno o più dati anagrafici richiesti, la segnalazione dell'irregolarità è stata effettuata non già nei casi in cui era presente il certificato elettorale del sottoscrittore che comunque consentiva di identificare i dati richiesti, ma solo in presenza di certificazione elettorale collettiva che, facendo riferimento al numero di certificazioni elettorali, non è stata sufficiente per l'individuazione dei singoli dati anagrafici richiesti;

che, quanto alle irregolarità B6 per divergenza tra dati anagrafici e certificati elettorali, non è stato possibile attribuire il certificato elettorale al sottoscrittore nei casi in cui i dati anagrafici presenti nel modulo sono risultati diversi da quelli del certificato elettorale;

che nessun concreto rilievo - per l'assoluta esiguità dei casi (in numero totale di 64) - hanno poi alcune anomalie rilevate dalla Segreteria: moduli in fotocopia, o mancanti della pagina relativa all'autentica delle firme, o recante la dicitura di un quesito referendario con colorazione incoerente perché di altro quesito referendario, o riferiti a quesito referendario del tutto diverso ("abrogazione della cancellazione del reato di immigrazione clandestina");

che pertanto, essendo il totale delle sottoscrizioni regolari pari a 323.426, non risulta integrato il requisito della richiesta di almeno cinquecentomila sottoscrizioni valide a seguito di procedimento di promozione condotto nel rispetto della legge, quale previsto dall'art. 75 della Costituzione;

che quindi la richiesta di referendum abrogativo presentata dai promotori ed espressa dal quesito trascritto in dispositivo - su cui i promotori concordano, ma di cui non è necessario stabilire la denominazione - non è conforme a legge.

PER QUESTI MOTIVI

dichiara non conforme a legge la richiesta di referendum abrogativo sul seguente quesito:

« Volete che siano abrogati:

a) il regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), nel testo risultante per effetto di successive modificazioni ed integrazioni limitatamente alle seguenti parti:



articolo 1, comma 4, limitatamente alle parole: “dal prefetto e”;

articolo 2;

b) la legge 1 aprile 1981, n. 121 (Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza), nel testo risultante per effetto di successive modificazioni ed integrazioni limitatamente all'articolo 13 (Prefetto);

c) il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59), nel testo risultante per effetto di successive modificazioni ed integrazioni, limitatamente all'articolo 11 (Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo);

d) la legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla L. Cost. 18 ottobre 2001, n. 3), limitatamente all'articolo 10 (Rappresentante dello Stato per i rapporti con il sistema delle autonomie) ed ai suoi commi seguenti:

1. In ogni Regione a statuto ordinario il prefetto preposto all'ufficio territoriale del Governo avente sede nel capoluogo della Regione svolge le funzioni di rappresentante dello Stato per i rapporti con il sistema delle autonomie.

2. Nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, il rappresentante dello Stato cura in sede regionale:

a) le attività dirette ad assicurare il rispetto del principio di leale collaborazione tra Stato e Regione, nonché il raccordo tra le istituzioni dello Stato presenti sul territorio, anche attraverso le conferenze di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, al fine di garantire la rispondenza dell'azione amministrativa all'interesse generale, il miglioramento della qualità dei servizi resi al cittadino e di favorire e rendere più agevole il rapporto con il sistema delle autonomie;

b) la tempestiva informazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali e ai Ministeri interessati degli statuti regionali e delle leggi regionali, per le finalità di cui agli articoli 123 e 127 della Costituzione, e degli atti amministrativi regionali, agli effetti dell'articolo 134 della Costituzione, nonché il tempestivo invio dei medesimi atti all'ufficio dell'Avvocatura dello Stato avente sede nel capoluogo;

c) la promozione dell'attuazione delle intese e del coordinamento tra Stato e Regione previsti da leggi statali nelle materie indicate dall'articolo 118, terzo comma, della Costituzione, nonché delle misure di coordinamento tra Stato e autonomie locali, di cui all'articolo 9, comma 5, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;



d) l'esecuzione di provvedimenti del Consiglio dei ministri costituenti esercizio del potere sostitutivo di cui all'articolo 120, secondo comma, della Costituzione, avvalendosi degli uffici territoriali del Governo e degli altri uffici statali aventi sede nel territorio regionale;

e) la verifica dell'interscambio di dati e informazioni rilevanti sull'attività statale, regionale e degli enti locali, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, riferendone anche al Ministro per l'innovazione e le tecnologie;

f) l'indizione delle elezioni regionali e la determinazione dei seggi consiliari e l'assegnazione di essi alle singole circoscrizioni, nonché l'adozione dei provvedimenti connessi o conseguenti, fino alla data di entrata in vigore di diversa previsione contenuta negli statuti e nelle leggi regionali;

g) la raccolta delle notizie utili allo svolgimento delle funzioni degli organi statali, costituendo il tramite per la reciproca informazione nei rapporti con le autorità regionali; la fornitura di dati e di elementi per la redazione della Relazione annuale sullo stato della pubblica amministrazione; la raccolta e lo scambio dei dati di rilevanza statistica, da effettuarsi secondo gli standard e le metodologie definiti dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) e avvalendosi anche dei suoi uffici regionali, d'intesa con lo stesso.

3. Nell'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo il rappresentante dello Stato si avvale a tale fine delle strutture e del personale dell'ufficio territoriale del Governo.

4. Ai fini del presente articolo e per l'espletamento delle funzioni previste dall'articolo 1, comma 2, lettere e), f) e g), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 2001, n. 287, i segretari comunali e provinciali che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono inseriti nella graduatoria di cui all'articolo 18, comma 9, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, come modificato dall'articolo 7, comma 3, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e che hanno presentato istanza di mobilità per gli uffici territoriali del Governo, sono assegnati, nel limite dei posti disponibili, agli stessi uffici, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro per gli affari regionali e con gli altri Ministri interessati, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Restano ferme le disposizioni previste dal decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, e dai relativi decreti di attuazione.

5. Nelle Regioni a statuto speciale le funzioni del rappresentante dello Stato ai fini della lettera d) del comma 2 sono svolte dagli organi statali a competenza regionale previsti dai rispettivi statuti, con le modalità definite da apposite norme di attuazione.



7. Il provvedimento di preposizione all'ufficio territoriale del Governo del capoluogo di Regione è adottato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro per gli affari regionali.

8. All'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, le parole da: «autonomie locali» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «autonomie locali, nonché dell'ufficio per il federalismo amministrativo, nel quale confluisce il personale addetto alla struttura di supporto del Commissario straordinario del Governo per l'attuazione del federalismo amministrativo, mantenendo il proprio stato giuridico; si avvale altresì, sul territorio, dei rappresentanti dello Stato nelle Regioni, che dipendono funzionalmente dal Presidente del Consiglio dei ministri».

9. All'articolo 11 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma è sostituito dal seguente:

"Le leggi regionali sono promulgate dal Presidente della Giunta. Il testo è preceduto dalla formula: "Il Consiglio regionale ha approvato. Il Presidente della Giunta regionale promulga";

b) i commi secondo e terzo sono abrogati;

c) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Promulgazione delle leggi regionali".

10. Sono abrogati: gli articoli 40, 43 e 44 della legge 10 febbraio 1953, n. 62; l'articolo 4, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616; l'articolo 13 della legge 23 agosto 1988, n. 400, ad eccezione del comma 3; l'articolo 3 del decreto legislativo 13 febbraio 1993, n. 40; l'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

11. Nelle norme dell'ordinamento giuridico, compatibili con le disposizioni della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, il riferimento al commissario del Governo è da intendersi al prefetto titolare dell'ufficio territoriale del Governo del capoluogo di Regione quale rappresentante dello Stato. Il presente comma comunque non concerne le norme compatibili con la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, aventi ad oggetto le Regioni a statuto speciale;

e) il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 7 agosto 2012 n. 135, limitatamente all'articolo 10 (Riorganizzazione della presenza dello Stato sul territorio) ?».

Dispone che, a cura della Cancelleria, la presente ordinanza sia comunicata al Presidente della Repubblica, ai Presidenti delle due Camere, al Presidente del Consiglio dei ministri e al



Presidente della Corte costituzionale, e che la stessa sia notificata a mezzo di ufficiale giudiziario, entro cinque giorni dal deposito, ai promotori delle firme del suddetto referendum popolare.

Roma, 11 dicembre 2014

Il Presidente



Depositato in Segreteria

oggi 15 DIC. 2014

Il Funzionario Giudiziario
Antonella SAVONE

